



Bruxelles, 24.2.2021
COM(2021) 79 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sugli alimenti e sui loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per gli anni
2018- 2019**

Indice

SINTESI.....	2
1 CONTESTO	3
2 IMPIANTI DI IRRADIAZIONE AUTORIZZATI	3
3 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE NEL 2018-2019.....	4
4 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	5

SINTESI

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti¹, gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione:

- i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti e le dosi somministrate, nonché
- i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di detta direttiva, la Commissione è tenuta a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

- i dati particolareggiati relativi agli impianti di irradiazione autorizzati negli Stati membri nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione,
- una relazione sulle informazioni fornite ogni anno dalle autorità nazionali di controllo.

La presente relazione riguarda il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e raccoglie le informazioni trasmesse alla Commissione da 28 Stati membri e da un paese dell'EFTA (Norvegia) nel 2018 e da 27 Stati membri e nessun paese dell'EFTA nel 2019. Uno Stato membro (Lettonia) non ha presentato dati per il 2019.

Periodo: 01/01/2018 – 31/12/2019
Paesi interessati: Stati membri dell'UE e paesi dell'EFTA
Fonte: 28 Stati membri e Norvegia

Impianti di irradiazione:

- numero di paesi che ne sono dotati: 14 Stati membri e Norvegia
- numero di impianti autorizzati: 24
- numero di impianti chiusi: 0
- numero di paesi che praticano l'irradiazione: 10 Stati membri

Dati relativi al trattamento:

- quantità di prodotti trattati: 7 832 tonnellate (-23,3 % rispetto al 2016-2017)
- principali prodotti trattati: "cosce di rana" (65,1 %), "pollame" (20,6 %) e "erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali" (14,0 %)
- principale luogo di irradiazione: Belgio (81,4 %)

Controlli nella fase di commercializzazione:

- numero di campioni analizzati: 9 808
- numero di campioni non conformi: 83 (1 %)
- principali prodotti analizzati: "erbe e spezie" (39 %) e "cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti" (24 %)

¹ Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

1 CONTESTO

L'irradiazione dei prodotti alimentari consiste nel loro trattamento mediante un determinato tipo di energia radiante nota come radiazione ionizzante. L'energia radiante presenta lunghezze d'onda e gradi di potenza variabili e scompare quando la fonte di energia viene rimossa. L'irradiazione viene usata a fini sanitari e fitosanitari per eliminare i batteri (quali *Salmonella*, *Campylobacter* ed *E. coli*) che possono causare intossicazione alimentare e gli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale, quali gli insetti e altri organismi nocivi. Essa è anche utilizzata per ritardare la maturazione della frutta, interrompere la crescita o la germinazione degli ortaggi (quali cipolle e patate) e, in ultima analisi, prolungare la durata di conservazione degli alimenti. L'irradiazione dei prodotti alimentari non può sostituire la corretta manipolazione degli alimenti e i prodotti alimentari irradiati richiedono comunque una refrigerazione appropriata e la cottura prima del consumo, se necessario.

Il quadro normativo dell'UE relativo all'irradiazione dei prodotti alimentari ("direttive relative all'irradiazione dei prodotti alimentari") è costituito dagli atti seguenti:

– direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (direttiva quadro), che stabilisce disposizioni specifiche per la produzione, la commercializzazione e l'importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, e

– direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (direttiva di esecuzione)². Tale elenco comprende attualmente una categoria di alimenti: le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti vegetali. L'elenco delle autorizzazioni nazionali relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli alimenti e i loro ingredienti possono essere irradiati solo in impianti di irradiazione autorizzati. Per quanto concerne gli impianti nell'UE, l'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti degli Stati membri. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione l'elenco di impianti di irradiazione da essi autorizzati.

L'elenco degli impianti di irradiazione autorizzati negli Stati membri è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

A norma dell'articolo 6 della direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari irradiati o gli ingredienti irradiati di un alimento composto devono recare un'etichetta con la dicitura "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".

Per l'applicazione di una corretta etichettatura o per l'individuazione di prodotti non autorizzati, il comitato europeo di normazione (CEN) ha standardizzato alcuni metodi analitici sulla base del mandato conferitogli dalla Commissione europea.

2 IMPIANTI DI IRRADIAZIONE AUTORIZZATI

Al termine del periodo contemplato dalla relazione (31 dicembre 2019), vi erano 24 impianti di irradiazione autorizzati nell'UE, situati in 14 Stati membri: Francia (5), Germania (4), Bulgaria (2), Paesi Bassi (2), Spagna (2), Belgio (1), Repubblica ceca (1),

² GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

Croazia (1), Estonia (1), Italia (1), Ungheria (1), Polonia (1), Romania (1) e Regno Unito (1).


Nel periodo 2018-2019 quattro dei 14 Stati membri dotati di impianti di irradiazione non hanno sottoposto a irradiazione alcun prodotto alimentare: Bulgaria, Italia, Romania e Regno Unito.

3 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE NEL 2018-2019

Durante il 2018 e il 2019 negli Stati membri dell'UE sono state complessivamente trattate con radiazioni ionizzanti 7 832 tonnellate di prodotti. Il trattamento ha avuto luogo principalmente in Belgio, dove è stato trattato l'81,4 % dei prodotti alimentari irradiati dell'UE.


I tre prodotti irradiati principali nell'UE sono le cosce di rana (65,1 %), il pollame (20,6 %) e le erbe aromatiche, le spezie e i condimenti vegetali essiccati (14,0 %). La figura 1 illustra la distribuzione dei prodotti irradiati negli impianti autorizzati degli Stati membri dell'Unione nel 2018 e nel 2019.

Figura 1 – Distribuzione per categoria dei prodotti alimentari irradiati nell'UE nel 2018-2019



Le quantità di prodotti alimentari (in tonnellate) trattati con radiazioni ionizzanti nell'UE sono in calo dal 2010, come illustrato nella figura 2.


Figura 2 – Quantità di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti negli impianti di irradiazione autorizzati nell'Unione europea dal 2010



4 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Per il periodo 2018-2019 sono stati analizzati 9 808 campioni da 25 Stati membri: complessivamente, in media, il 12,1 % in meno rispetto al 2016-2017. I dati per ciascuno Stato membro sono disponibili nell'allegato II e sintetizzati nella figura 3.

Figura 3 – Campioni analizzati nella fase di commercializzazione del prodotto in ciascuno Stato membro nel 2018-2019



Nel 2018-2019 tre Stati membri e la Norvegia non hanno effettuato alcun controllo analitico nella fase di commercializzazione del prodotto a causa di restrizioni di bilancio (Danimarca e Norvegia), mancanza di capacità di laboratorio (Cipro) o altre priorità di controllo (Svezia).

Su un totale di 9 808 campioni, 83 sono risultati non conformi (1 %) e 88 dubbi (1 %). I casi di non conformità osservati erano principalmente dovuti a etichettatura non corretta

e irradiazione non autorizzata. La percentuale di non conformità (1 %) è risultata in leggero aumento rispetto alla relazione precedente (0,8 %).

Come illustrato nella figura 4, nella fase di commercializzazione la maggior parte dei prodotti analizzati era costituita da "erbe e spezie" (39 %) e "cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti" (24 %). La categoria "altro" (20 %) comprende gli integratori alimentari e le zuppe e le salse.

Figura 4 – Categoria di prodotti alimentari analizzata nella fase di commercializzazione del prodotto nell'Unione europea nel 2018-2019

